



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO  
SANT'ANTIOCO**

**ORDINANZA N. (vedi numerazione stringa in alto)  
(Disciplina della dispersione di ceneri funebri a mare)**

Il Sottoscritto Tenente di Vascello (CP) Fabio VACCARO, Capo dell'Ufficio Circondariale Marittimo e Comandante del Porto di Sant'Antioco,

**VISTA** la legge 30 Marzo 2001, n. 130, recante "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione ceneri";

**VISTA** la legge della Regione Autonoma Sardegna, 2 Agosto 2018, n. 32, avente ad oggetto "norme in materia funebre e cimiteriale" ed in particolare l'art. 46;

**VISTI** gli Artt. 30 e 60 del Codice della Navigazione, nonché l'Articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte Marittima);

**RITENUTO** necessario ed opportuno disciplinare le modalità di dispersione delle ceneri funebri in mare all'interno del Circondario Marittimo di Sant'Antioco, nel rispetto delle volontà del defunto, compatibilmente con le necessità di tutela ambientale e sanitaria, nonché con quelle relative ai tradizionali usi pubblici del mare correlati alla pesca, al turismo, al commercio e agli altri interessi frutto dell'evoluzione socio-economica;

**RENDE NOTO**

Negli specchi acquei antistanti il Circondario Marittimo di Sant'Antioco è consentita la dispersione di ceneri funebri in mare, previa acquisizione dell'autorizzazione rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, in conformità alle prescrizioni della legge 30 Marzo 2001, n. 130 e a quelle della legge Regione Autonoma della Sardegna 2 Agosto 2018, n. 32

**ORDINA**

**Articolo 1**

**(Distanza minime dalla costa e da manufatti)**

È vietata la dispersione di ceneri funebri in assenza della prescritta autorizzazione di cui al RENDE NOTO.

La dispersione è, comunque, vietata ad una distanza inferiore a 1000 metri dalla costa, dagli impianti e/o strutture portuali, dai corridoi di entrata – uscita dei porti, dalle boe di perimetrazione degli impianti di maricoltura e da qualsiasi ulteriore manufatto in mare.

Nel periodo compreso tra il 1° Maggio e il 31 Ottobre la dispersione delle ceneri funebri è consentita ad una distanza non inferiore a 2 miglia nautiche dalla costa e/o dalle strutture/opere sopra menzionate.

## **Articolo 2** **(Obbligo di avviso)**

È fatto obbligo almeno 5 giorni prima della dispersione delle ceneri, di comunicare a questo Ufficio Circondariale Marittimo, (anche tramite Pec/Email [cp-santantioco@pec.mit.gov.it](mailto:cp-santantioco@pec.mit.gov.it) – [ucsantantioco@mit.gov.it](mailto:ucsantantioco@mit.gov.it)) la data, l'ora e il luogo in cui avverrà la stessa, allegando alla predetta comunicazione copia dell'autorizzazione ai fini della dispersione rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente.

## **Articolo 3** **(Comunicazioni unità assistite)**

L'autorizzato dovrà preventivamente informare dell'uscita in mare per la dispersione delle ceneri funerarie la sala Operativa di questo Ufficio Circondariale Marittimo (via telefono 078183071 e o tramite VHF ch 16), riferendo ora e luogo dell'attività, gli estremi dell'autorizzazione ed indicando l'unità che viene utilizzata allo scopo.

La fine delle operazioni di dispersione delle ceneri funerarie, dovrà essere tempestivamente riferita alla medesima Sala Operativa.

## **Articolo 4** **(Violazioni e sanzioni)**

Fermo restando quanto previsto dall'art. 49 legge Regionale citata in preambolo, i trasgressori alla presente Ordinanza, oltre ad essere ritenuti responsabili di eventuali danni che dovessero derivare a persone e/o cose, incorreranno, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, nelle sanzioni previste dagli artt. 1164 e 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, e saranno ritenuti civilmente responsabili dei danni che potranno derivare alle persone, all'ambiente marino e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

Qualora la violazione della presente ordinanza sia commessa con impiego di unità da diporto, i responsabili incorreranno nelle sanzioni previste dall'art.53 del D.LGS. 18 Luglio 2005 N°171- Codice della Nautica da diporto e successive modifiche.

Limitatamente al personale iscritto nella Gente di Mare la violazione dell'Art. 1174 del Codice della Navigazione comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria di cui all'Art. 1175 dello stesso.

## **Articolo 5** **(Pubblicità)**

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità, ai sensi dell'art. 32 della legge 18 Giugno 2009 n. 69, verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Sant'Antioco, con l'opportuna diffusione agli enti interessati, nonché con l'inclusione alla pagina "ordinanze e avvisi" del sito istituzionale: <http://www.guardiacostiera.gov.it/sant-antioco/ordinanze-e-avvisi>

Sant'Antioco, lì (vedi data firma)

**IL COMANDANTE**  
**T.V. (CP) Fabio VACCARO**